

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DATI DEI VERBALI/ATTI ELEVATI A VEICOLI CON TARGA STRANIERA E DEI LOCATARI DEI VEICOLI A NOLEGGIO, STAMPA, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI DEI VERBALI/ATTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE INTESTATI A SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO.

QUESITO N. 2

Nel disciplinare di gara, art. 10. Garanzia provvisoria e segnatamente nelle pagg. 17 e 18 vengono riportate le seguenti riduzioni:

°-Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.... Omissis...Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese....omissis... Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI ISO 27001 (ultima versione 2022”).

Domanda

Come da previsione dell'art. 106, comma 8 del codice in materia si chiede di integrare suddetto articolo con la possibilità di applicare anche la riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale: UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la qualità: UNI EN ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in merito alla sopra citata versione della UNI ISO 27001, si chiede di rettificarla in quanto l'obbligo di transizione prevede che essa avvenga:

- in concomitanza di un audit di sorveglianza*
- in concomitanza di un audit di ricertificazione*
- tra i due audit programmati*

e comunque entro il 31 ottobre 2025, data oltre la quale il certificato sarà ritenuto scaduto.

Considerato che prima di tale data ed ai fini di favor participationis, certificati che non sono stati ancora oggetto delle fasi di valutazione sopra elencate sono validi, si chiede che vengano ritenuti idonei ai fini dell'applicazione della relativa riduzione come da precisione riportata nell'allegato II.13 del Codice in materia.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

- In merito al quesito posto dall'operatore economico circa la “versione della UNI ISO 27001” riportata all'art. 10 del Disciplinare di gara, questa Amministrazione ritiene siano considerate idonee, ai fini dell'applicazione della riduzione (del 10%), anche le certificazioni ISO/IEC 27001:2013 che non hanno ancora completato le fasi di transizione,

conformemente a quanto indicato nell'Allegato II.13: *“Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.”*

- In merito alla richiesta di integrare l'art 10 del Disciplinare *con la possibilità di applicare anche la riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi...(omissis)* si precisa che:

l'attuale formulazione dell'ultimo periodo del comma 8 (art. 106 D.Lgs. 36/2023) rimette alla discrezionalità della stazione appaltante sia l'individuazione dei marchi e delle certificazioni, all'interno di quelli previsti nell'Allegato II.13, il cui possesso dà diritto al beneficio della riduzione dell'importo della garanzia, sia dell'importo stesso (percentuale) della riduzione (entro il limite fissato per legge del 20%);

Questa Stazione Appaltante nei documenti iniziali di gara ha individuato, tra i marchi e le certificazioni previsti nell'Allegato II.13, la certificazione ISO/IEC 27001 quella più pertinente rispetto all'affidamento concreto, il possesso della quale dà la possibilità all'operatore economico di fruire del beneficio della riduzione del 10%, escludendosi così che il possesso di altre certificazioni, oltre a quella prevista, possa consentire all'o.e. di fruire di un'ulteriore riduzione dell'importo della garanzia ai sensi di questa terza fattispecie (comma 8).

QUESITO N. 3

Il requisito riportato nel art. 6.3, lett. a del disciplinare prevede: Il concorrente deve aver svolto uno o più contratti, aventi ad oggetto la spedizione (intendendo per “spedizione” la consegna di verbale o di altro atto al servizio postale per la relativa spedizione con raccomandata all'estero) per conto di amministrazioni aggiudicatrici, in totale di almeno 400.000 verbali/atti relativi a violazioni in ambito di circolazione stradale intestati a soggetti residenti all'estero (rispetto alla sede dell'Amministrazione aggiudicatrice per la quale l'impresa ha svolto il servizio di notificazione).

In caso di contratto la cui esecuzione sia iniziata prima del triennio di riferimento o terminata dopo lo stesso, potrà essere fatta valere come requisito solo la parte del contratto eseguita nell'arco temporale indicato e pertanto potrà esser fatto valere solamente il relativo numero di verbali/atti consegnati nell'arco temporale di riferimento (solo a titolo di esempio: triennio antecedente la pubblicazione del bando 01/07/21-01/07/24, contratto per servizi analoghi eseguito dal concorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, esecuzione utile per il requisito richiesto 01/07/21-31/12/21, numero di verbali/atti utile per il requisito solo quello maturato fra il 01/07/21 e il 31/12/21).

Domanda

In merito al requisito sopra riportato, si chiede di chiarire quale è l'arco temporale da prendere a riferimento per le referenze da presentare ai fini della corretta partecipazione alla procedura ovvero come suindicato 01/07/21-01/07/24, oppure 20/08/2021-20/08/2024 come da data riportata nel bando di gara.

Inoltre, si chiede di confermare che le raccomandate richieste nel suddetto requisito si riferiscono alle sole raccomandate spedite all'estero e che di conseguenza diverse tipologie di spedizioni ad es. notifica nazionale, preavvisi ecc.. non possono essere portate come referenze. In tal senso il requisito non può essere ritenuto analogo in quanto il perimetro di riferimento è quello estero rispetto al paese di partenza.

Infine, nel Modulo "Requisiti idoneità e capacità tecnica" nel secondo alinea si chiede di rettificare la parola importi con la parola volumi in quanto tale più congruo con il concetto del requisito ossia i 400.000 verbali/atti.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

L'arco temporale da prendere a riferimento per le referenze da presentare ai fini della corretta partecipazione alla procedura è: 21/08/2021 – 20/08/2024. (L'arco temporale 01/07/21-01/07/24 è menzionato nel Disciplinare a mero titolo di esempio).

L'O.E. deve dimostrare di avere "spedito", con uno o più contratti attivi nel periodo sopra indicato, "raccomandate" per un volume complessivo di 400.000 verbali/atti (relativi a violazioni in ambito di circolazione stradale intestati a soggetti residenti all'estero), esclusivamente verso Stati esteri, quindi al di fuori del territorio nazionale.

Non rientrano pertanto nel computo di tale quantitativo tutte le altre tipologie di spedizioni che non siano "raccomandate" verso l'estero come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: solleciti, preavvisi, avvisi bonari, notifica nel territorio italiano, ecc..

Per quanto riguarda la dicitura contenuta nel modulo "Requisiti idoneità e capacità tecnica" e, più precisamente la locuzione contenuta nella seguente frase "*In caso di contratto la cui esecuzione sia iniziata prima del triennio di riferimento o terminata dopo lo stesso, potrà essere fatta valere come requisito solo la parte del contratto eseguita nell'arco temporale indicato e pertanto potrà esser fatto valere solamente il relativo importo*", il termine "relativo importo" è da intendersi più correttamente nel senso di "relativo numero di verbali/atti consegnati", come anche previsto dal Disciplinare.